



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

MALGHE AGNEROLA E MOROSNA

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE AGNEROLA E MOROSNA E RELATIVI PASCOLI

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe** fa parte integrante -ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n.4 – dell'atto di concessione delle malghe **Agnerola e Morosna** di proprietà del Comune di Imèr.

L'oggetto della concessione, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel suo complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture, secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione delle malghe

La consistenza delle superfici pabulari delle malghe, come da schedario dei pascoli vigente, è pari a:

	AGNEROLA	MOROSNA	TOTALE
pascoli puliti senza tara Ha	29,5537	12,7710	42,3247
pascoli con tara 20% Ha	3,1087	3,3164	6,4251
pascoli con tara 50% Ha	16,0607	13,4771	29,5378
TOTALE sup. lorda Ha	48,7230	29,5645	78,2875
TOTALE sup. netta Ha	40,0711	22,1627	62,2338

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Comune catastale	p.f.	Porzione interessata
Imèr	2948	Lembo Est
Imèr	2949	Per intero
Imèr	2951/1	Lembo Est-località Spiz Fagotto, Pian de Case
Imèr	2952/1	Lembo Nord
Imèr	2953	Per intero
Imèr	2954/1	Parte sommitale lato Sud a monte strada Campigolet
Imèr	2954/2	Per intero
Imèr	2972/2	Porzione Ovest-maso Campigolet
Imèr	2972/4	Per intero
Imèr	2972/8	Per intero
Imèr	2974/1	Lembo a Nord Ovest strada col Mares

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Gli edifici sono costituiti da:

- fabbricato p.ed. 424 (Agnerola) in C.C. Imèr – casera: edificio per l'alloggio del concessionario e suoi collaboratori/dipendenti con cucina, soggiorno, stanze da letto e servizi igienici e locale per la trasformazione casearia del latte, dotata di impianto scaldacqua a legna ed impianto fotovoltaico.
- fabbricato p.ed. 783 (Agnerola) in C.C. Imèr – stallone: struttura per il ricovero del bestiame monticato estremamente capiente ed ampia non attrezzata per la mungitura (a disposizione del concessionario viene messo un gruppo elettrogeno da 16 kw);
- sedime p.ed. 420/7 – 420/8 (Morosna) in C.C. Imèr: strutture non più esistenti

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Durante la stagione d'alpeggio 2026 è prevista la realizzazione di interventi di ammodernamento e miglioramento delle strutture e dei servizi presso la malga Agnerola, comprendenti interventi sull'impianto idrico, opere di manutenzione e sistemazione delle aree pertinenziali, nonché lavori di adeguamento dello stallone e della "casera".

L'esecuzione dei suddetti interventi comporterà, per l'annualità 2026, l'impossibilità di utilizzo dello stallone e una parziale limitazione dell'utilizzo della "casera".

Si precisa che l'approvvigionamento idrico di malga Agnerola avviene mediante concessione ad uso zootecnico, destinata esclusivamente alle attività connesse alla gestione degli animali. La concessione non è ad uso potabile.

Il concessionario dovrà organizzare le proprie attività tenendo conto di tali prescrizioni.

Nel caso in cui in futuro la tipologia della concessione idrica venga modificata, verrà fornita comunicazione circa i nuovi usi consentiti, con eventuali aggiornamenti alle modalità operative e alle attività ammissibili.

Art. 3 – Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

Il pascolo di malga Agnerola è destinato prevalentemente al pascolo di bovini. E' ammessa la presenza di equini ed ovicapri in percentuale non superiore al 20% del carico complessivo e gli stessi, qualora necessario, dovranno essere opportunamente gestiti con recinzioni adeguate (in particolare gli ovicapri per impedirne il pascolamento in aree percorse da schianti e bostrico al fine di tutelare la rinnovazione spontanea).

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni né eccedere il periodo dal 10 maggio al 15 ottobre di ogni anno nel rispetto della vigente normativa e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Le date precise di monticazione e demonticazione del bestiame dovranno essere comunicate con adeguato preavviso alla proprietà anche per le vie brevi.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di **40 U.B.A.** (unità bovine adulte) per il pascolo di malga Agnerola e **15 U.B.A.** per il pascolo di Morosna, per un totale di **55 U.B.A.**, determinabili come di seguito indicato:

- ✓ - Bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini della specie asinina e relativi ibridi di oltre 6 mesi = 0,5 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è quella accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10 %. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale di zona (o suo sostituto) e di un rappresentante dell'Amministrazione comunale. A tal fine, la documentazione relativa alla movimentazione del bestiame dovrà essere tempestivamente fornita al personale addetto al controllo.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario secondo quanto disposto dall'art.25 salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero complessivo **minimo di 45 UBA, ridotto a 40 UBA per l'annualità 2026** in considerazione dell'impossibilità di utilizzo dello stallone, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Eventuali connessioni con l'adiacente area pascoliva di proprietà del Consorzio Alpe Vederna derivanti dalla gestione da parte dello stesso concessionario/gestore dovranno essere preventivamente concordate con la proprietà, e autorizzate in forma scritta con la definizione dei dettagli. In assenza di accordi non è ammessa la presenza in malga di bestiame che risultasse monticato sui pascoli del Consorzio. A tal fine si farà riferimento allo stato di fatto rilevato in sede di carico e nel corso dei controlli periodici effettuati durante la stagione di monticazione. Eventuali spostamenti da un pascolo all'altro effettuati nei modi previsti dalla vigente normativa dovranno essere tempestivamente comunicati alla proprietà.

Art. 6 – Monticazione capi di proprietà degli aventi diritto agli usi civici di Imèr

Il Concessionario dovrà garantire la monticazione dei capi di proprietà degli aventi diritto agli usi civici del Comune di Imèr che saranno comunicati dall'Amministrazione.

Art. 7 - Condizioni igienico-sanitarie

Il Concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento deliberata annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a qualsiasi causa.

Art. 8 – Manutenzione ordinaria (interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, compresa la tinteggiatura dei locali della malga, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi, compresa la gestione dell'acquedotto a partire dalle opere di presa, lo svuotamento delle fosse Imhoff secondo le necessità e completo alla fine della stagione di monticazione e la pulizia delle canalette per l'allontanamento delle acque meteoriche dei tratti di strada forestale all'interno del pascolo specificando che la stessa dovrà eseguirsi in compartecipazione con il Comune qualora altri utilizzi della strada lo rendano necessario.

Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare verifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune in ordine della gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, nelle modalità sopra precisate, a carico dell'affittuario. Il Concessionario dovrà, pertanto, svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso successivo alla prima annualità, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi e senza che possa pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

Eventuali lavori o migliorie eseguiti d'iniziativa dal Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerli senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno. Qualsiasi intervento non regolamentato dal presente disciplinare o inserito nel verbale di consegna dovrà essere tassativamente concordato con la proprietà.

Per opere, interventi o qualsiasi modifica apportata alle infrastrutture realizzati senza autorizzazione durante il periodo di concessione il conduttore è tenuto alla rimessa in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione il proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, "in conto affitto" direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, il Comune può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dall'atto di concessione e le sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 25.

Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario

Durante la gestione delle malghe, il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario o il soggetto preposto alla gestione della malga dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il Concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il Concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto eventuali sanzioni verranno applicate al concessionario.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, va segnalata immediatamente, in forma scritta (anticipandola per le vie brevi), alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 11 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il Concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a. il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", i modelli 4 di ingresso alla malga dovranno essere disponibili al momento della stesura del verbale di carico ed eventuali variazioni tempestivamente segnalate;
- b. i suini dovranno essere in numero sufficiente ma non eccedente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino, a causa dei rischi connessi alla diffusione della peste suina africana dovranno essere rigorosamente rispettate le disposizioni sanitarie in vigore;
- c. i cani possono essere presenti in numero strettamente necessario per la conduzione e la custodia degli animali al pascolo, devono sempre essere sotto controllo degli addetti alla conduzione del bestiame e non possono essere lasciati vagare liberamente. In caso di presenza di cani da guardiania con funzione di prevenire le predazioni da lupo la presenza degli stessi dovrà essere segnalata agli accessi del pascolo, ed è ammessa esclusivamente all'interno dei recinti elettrificati che ne impediscano l'uscita o sotto lo stretto controllo degli addetti alla conduzione del bestiame. A norma di legge non è consentita la custodia dei cani alla catena.
- d. la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere assegnata in loco da parte del Custode Forestale. Non è consentito fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Al momento della stesura del verbale di scarico dovranno essere presenti presso la malga almeno 6 metri steri di legna da ardere accatastati in luogo coperto.
- e. in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il Concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, e provvedere alla tinteggiatura annuale;
 - effettuare tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, sentieri, acquedotti, fabbricati, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna;
 - mantenere un decoroso ordine all'esterno delle strutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.
 - svuotare le fosse Imhoff secondo le necessità e completamente alla fine della stagione di monticazione, comprovando l'avvenuto svuotamento con adeguata documentazione (formulario).

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo indicato nell'atto di concessione il Concessionario assume intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori, dipendenti e degli animali monticati potesse derivare al Comune di Imèr e/o a terzi.

Il Concessionario sarà obbligato a coprire i rischi per responsabilità civile verso terzi dipendenti dalla propria attività e dall'esercizio degli impianti tecnologici con polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00). Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Segreteria Comunale.

Art. 14 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di concessione al 15 ottobre 2031.

Art. 15 – Occupazione del suolo della malga

La proprietà si riserva di consentire l'accesso ai pascoli a terzi per consentire l'effettuazione di operazioni legate alle utilizzazioni forestali avendo cura di informare il concessionario di tale eventualità e di limitare la presenza allo stretto necessario per le operazioni di taglio ed esbosco. Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune di Imèr durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del Concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per tutte le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

Art. 16 Divieto di subaffitto/subconcessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione, e ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto senza l'autorizzazione del Comune proprietario. E' autorizzata tuttavia la conduzione, previa comunicazione al Comune, a soci della stessa società assegnataria con forme contrattuali che comunque non impegnino la proprietà per periodi superiori a quelli previsti dalla concessione.

In caso venga autorizzata la subconcessione o il subaffitto, il presente disciplinare dovrà essere firmato per accettazione dal soggetto che subentra.

Art. 17 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 18 - Determinazione del canone derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo è stabilito dal Comune di Imèr tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, deve essere versato al Tesoriere Comunale in due rate, la prima entro il 30 giugno con il versamento del 50% del canone complessivo e la seconda rata a saldo entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Limitatamente all'annualità 2026, il canone annuo di concessione sarà ridotto nella misura del 50% rispetto all'importo di aggiudicazione, in considerazione dei lavori programmati sulle strutture di servizio (stallone e "casera"), che ne comporteranno la temporanea indisponibilità e la parziale limitazione della funzionalità nel corso della stagione di monticazione 2026.

La suddetta riduzione ha carattere eccezionale e temporaneo, limitata esclusivamente all'annualità 2026.

A partire dalla seconda annualità il canone sarà dovuto nell'importo di aggiudicazione e soggetto ad adeguamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente mediante applicazione del 100% della variazione dell'indice ISTAT costo vita per famiglia di operai ed impiegati verificatesi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione, entro le scadenze previste, così come la subconcessione abusiva od il mutamento di destinazione d'uso di quanto concesso, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Comune di Imèr, in ogni caso il ritardato pagamento del canone comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento senza che occorra costituzione in mora.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 19 - Generalità

Il Concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La gestione del bestiame sarà effettuata secondo le vigenti normative in materia di benessere animale.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale e dalle relative disposizioni attuative, se e quando approvato.

Art. 20 - Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba anche effettuando il pascolo turnato. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio.
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica) attuando un pascolamento veloce e successivo sfalcio.
- d) Il pascolo non è consentito nelle vicinanze dei fabbricati adibiti a ricovero del personale, a tal fine la casera della malga è dotata di una recinzione fissa in legno entro la quale non è ammessa la presenza del bestiame, nell'area recintata va comunque effettuato lo sfalcio a cura del Concessionario.
- e) Il bestiame monticato presso malga Morosna deve essere controllato quotidianamente; nello stesso pascolo il gestore ha l'obbligo di recintare la zona degli Stoli come da indicazioni del custode forestale, al fine di impedire l'accesso degli animali.
- f) Non potrà essere effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e in quelle rimaste prive di vegetazione arborea a seguito della tempesta Vaia e di prelievi fitosanitari. Al fine di preservare e tutelare la rinnovazione in dette aree la proprietà potrà richiedere che il pascolo venga recintato con recinzioni elettrificate mobili da installarsi con prescrizioni inserite nel verbale di carico. Sarà cura della proprietà nella persona del Custode Forestale (o suo sostituto) indicare ad inizio stagione quali aree sono interdette al pascolo. I
- g) Nel caso in cui il concessionario abbia in uso a qualsiasi titolo anche i pascoli del Consorzio Alpe Vederna e che gli sia stato concesso di spostare il bestiame da un'area pascoliva all'altra verranno stabiliti, con apposita previsione nel verbale di carico, dei percorsi di collegamento tra i pascoli che dovranno essere idoneamente delimitati al fine di non sconfinare nelle aree interdette di cui al punto precedente.

L'eventuale prevalenza in malga di bestiame asciutto, comporta l'obbligo del pascolo turnato, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio.

Art. 21 - Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura (entro la fine di giugno) e lo sfalcio va ripetuto al bisogno per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) L'eventuale uso di prodotti diserbanti o dissecanti è vietato

Art. 22 - Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà **esclusivamente** mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni **prodotte in malga**. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga;
- 2) Il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali se non su specifica autorizzazione della proprietà;
- 5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).
- 6) Per lo stoccaggio del letame fino alla fine della stagione vanno rispettate le vigenti normative in materia.

Art. 23 – Presenza di api

Per l'intera durata del rapporto contrattuale il concessionario dell'alpeggio assicurerà la disponibilità a permettere l'installazione di postazioni per l'apicoltura sul territorio concesso secondo le modalità e le disposizioni che saranno stabilite dal Comune di Imèr. Le postazioni saranno gestite da apicoltori regolarmente assicurati, dislocate sul territorio dell'alpeggio in modo da non recare danno né disturbo agli animali in alpeggio. L'accesso alle postazioni sarà limitato agli apicoltori autorizzati alla gestione delle arnie; le arnie saranno collocate nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 24 – Controllo da parte del Comune proprietario

L'Amministrazione del Comune di Imèr individua il Custode Forestale (o suo sostituto) e un rappresentante dell'Amministrazione comunale quali soggetti preposti alla consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, e all'effettuazione di almeno due sopralluoghi in malga, uno in occasione del carico e uno in occasione dello scarico (con la redazione degli appositi verbali).

Agli stessi spetta il compito di controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico, e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

Art. 25 - Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, il Comune di Imèr, attraverso il Custode Forestale (o suo sostituto) e un rappresentante dell'Amministrazione comunale, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, sulla base dell'inventario comunale della malga, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico – economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune di Imèr, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il Concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nel periodo di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
Art 3 Destinazione della malga	Presenza di bestiame di specie diversa da quanto previsto nel disciplinare,	€ 50,00 a capo
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	Per ogni capo non presente nel registro di carico	€ 50,00 a capo
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture mancato spargimento del letame prodotto a fine stagione mancato svuotamento a fine stagione delle fosse biologiche	€ 1.000,00 € 500,00 più i costi sostenuti per lo spargimento € 500,00 più l'imputazione del costo dello spurgo, come da fattura
Art. 11 Oneri particolari del concessionario	Mancata conservazione in malga del registro di carico aggiornato Suini presenti in maniera eccedente rispetto ai sottoprodotti della lavorazione del latte Canì da guardiania fuori dai recinti elettrificati e non sotto lo stretto controllo degli addetti asportazione fuori malga della legna assegnata	€ 100,00 € 100,00 a capo € 200,00 a cane € 50,00 a metro stereo
art. 20 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere f), g)	€ 500,00 per ogni inadempienza € 50,00 a capo rilevato al pascolo in area interdetta o fuori dai percorsi
art. 21 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	€ 300,00 per ogni inadempienza
Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni	Mancato rispetto delle disposizioni previste	€ 500,00 per ogni inadempienza

Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento a comunicazioni documentate da parte del personale addetto ai controlli, e l'importo complessivo sarà detratto a fine stagione dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato, a pena della risoluzione del contratto.

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 27 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o a mezzo PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del personale di custodia forestale, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o a mezzo PEC, con preavviso di 30 (giorni) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 28 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni;
- mancato reintegro degli importi eventualmente detratti dal deposito cauzionale entro il termine massimo di 30 giorni.

Luogo e data _____

Per l'Ente proprietario

Il Concessionario